


REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 157

OGGETTO: Contratto d'appalto dei "Lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – III Lotto".

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, e confermata con Decreto Sindacale n. 9 del 20 aprile 2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- 2) il sig. Umberto Memoli (codice fiscale MML MRT 64D25 F839G), nato a Napoli (NA), il 25 aprile 1964 e residente in Napoli (NA), alla Via Mario Gigante, n. 120, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Procuratore Speciale della "Società Internazionale Costruzione Impianti s.r.l.", con sede legale in Napoli, Via Mario Gigante, n. 74/L.,



50.C.1.1/s1

(partita IVA 07738041214), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in data 31 marzo 2014, con il numero R.E.A. 905921; a tanto autorizzato, in forza della Procura Speciale per Notar, dott. Luigi Sorgenti degli Uberti, Notaio in Mondragone (CE), Rep. n. 33345 – Raccolta n. 18206, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Sessa Aurunca (CE), in data 28 aprile 2016, al n. 1537, Serie 1T, rilasciata in Mondragone (CE), in data 29 aprile 2016, che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto in formato digitale sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, Società che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che in data 25 ottobre 2008 è stata sottoscritta la Convenzione disciplinante l’istituzione, la costituzione, le funzioni e le attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, relativa alle procedure di gara per appalti di lavori, servizi e forniture;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 342 del 29 aprile 2015, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – III Lotto, dell’importo complessivo di €. 11.000.000,00 (euro undicimilioni/00);



- che con determinazione dirigenziale n. 348 del 30 aprile 2015, veniva delegata la SUA Provinciale all’adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 782 del 02 luglio 2015, adottata dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti - SUA, è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori succitati, come previsto dalla normativa di legge, dell'importo complessivo di €. 6.493.396,46 (euro seimilioniquattrocento novantatremilatrecentonovantasei/46) oltre IVA, di cui €. 4.868.451,10 (euro quattromilionioctocentosessantottomilaquattrocentocinquantuno/10) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 1.624.945,36 (euro unmilionesei centoventiquattromilanovecentoquarantacinque/36) per costo del personale ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Settore 5 - Tecnico del Comune di Vibo Valentia, n. 164 del 29 febbraio 2016, venivano omologati i verbali di gara n. 1 del 27 agosto 2015 e n. 2 del 20 gennaio 2016 e si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa Polimpianti s.r.l., con sede in Villaricca (NA), Corso Europa, n. 412, in avvalimento con l'impresa Past Costruzioni s.r.l., con sede in Napoli, Via Michelangelo Schipa, n. 61, per l'importo di €. 1.767.101,70 (euro unmilione settecentosessantasettemilacentouno/70), al netto del ribasso del 63,7030%, oltre €. 1.624.945,36 (euro unmilionesecentoventiquattromilanovecento quarantacinque/36) per costo del personale ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che con determinazione dirigenziale n. 440 del 19 aprile 2016, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dei lavori oggetto del presente contratto, in favore dell'impresa anzidetta;

- che alla spesa necessaria per il completamento delle opere, si farà fronte



Comune di Vibo Valentia
Settore Tecnico

con i fondi di cui alla delibera CIPE del 10 aprile 2015, inserite alla Missione 02, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2, Capitolo 20033 del Bilancio 2017, somma reimputata;

- che il T.A.R. Calabria, con sentenza n. 00441/2016, ha accolto il ricorso presentato dall'impresa Manelli s.r.l., partecipante alla gara, annullando il provvedimento di aggiudicazione;

- che con determinazione dirigenziale n. 1342 del 21 ottobre 2016, si procedeva alla revoca delle determinazioni n. 164 del 29 febbraio 2016 di aggiudicazione definitiva e n. 440 del 19 aprile 2016 di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace dei lavori ed alla trasmissione al R.U.P. del verbale del Presidente del seggio di gara, redatto in data 13 ottobre 2018, per riesaminare la congruità dell'offerta, come stabilito dalla sentenza del T.A.R. Calabria;

- che con determinazione del Settore 5 n. 43 del 27 gennaio 2017, veniva omologato il verbale di gara n. 4 del 19 gennaio 2017 e si confermava l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi, in favore dell'impresa Polimpianti s.r.l., in avvalimento con l'impresa ausiliaria Past Costruzioni s.r.l., per l'importo complessivo di €. 3.392.047,06 (euro tremilionitrecento novantaduemilaquarantasette/06), oltre IVA, ribasso offerto del 63,7030%;

- che con determinazione dirigenziale n. 148 del 15 febbraio 2017, si è preso atto della cessione in affitto del ramo di azienda da parte dell'impresa Polimpianti s.r.l. in favore dell'impresa S.I.C.I. s.r.l.; giusto atto notarile redatto in Napoli (NA), in data 26 aprile 2016, rep. 33344 – raccolta 18205, presso lo studio del Notaio dott. Luigi Sorgenti degli Uberti e registrato all'Agenzia Territoriale di Sessa Aurunca (CE), in data 28 aprile 2016, al n.

1538, Serie 1T , che si allega al presente atto sotto la lettera “B”;


- che, a seguito della cessione in affitto del ramo d’azienda, l’impresa subentrante mantiene nei confronti dell’Ente tutti i diritti e gli obblighi acquisiti dall’impresa cessionaria, dall’aggiudicazione agli atti successivi;

- che l’Impresa Manelli s.r.l. ha inoltrato il ricorso, presso il T.A.R. Calabria di Catanzaro, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante, impugnando il nuovo provvedimento di aggiudicazione, e chiedendo pertanto l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, della determinazione dirigenziale n. 43 del 27 gennaio 2017 - Omologazione del verbale di gara n. 4/2017 e di ogni atto connesso e consequenziale. Inoltre, per motivi aggiuntivi al ricorso di cui sopra, chiedeva anche, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 148 del 15 febbraio 2017, di presa d’atto affitto di ramo d’azienda dall’impresa Polimpinati s.r.l. alla Società S.I.C.I. s.r.l., e di ogni atto connesso e consequenziale richiamato nella predetta determinazione;

- che il TAR per la Calabria, con Sentenza n. 1177/2017, ha dichiarato nullo il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Comune di Vibo Valentia, giusta determinazione n. 43 del 27 gennaio 2017, ordinando al Comune di ottemperare alla sentenza del TAR Catanzaro n. 1327/2016, secondo quanto motivato al punto 10;

- che con determinazione dirigenziale n. 1121 del 25 settembre 2017 si è preso atto della Sentenza del TAR Calabria n. 1177/2017, e di conseguenza cessano di produrre efficacia le determinazioni dirigenziali n. 43 del 27

Manelli


S.I.C.I. S.p.A.
Ufficio Tecnico

gennaio 2017 e n. 148 del 15 febbraio 2017;

- che con determinazione dirigenziale n. 1176 del 03 ottobre 2017, venivano omologati i verbali di gara: n. 5 del 12 settembre 2017, n. 6 del 18 settembre 2017 e n. 7 del 21 settembre 2017 e si procedeva all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia - III lotto, in favore dell'Impresa S.I.C.I. s.r.l., essendo efficace la cessione in affitto del ramo d'azienda da parte dell'impresa Polimpianti s.r.l..

L'importo di aggiudicazione di €. 3.392.047,06 (euro tremilionitrecento novantaduemilaquarantasette/06), oltre IVA di legge, è così suddiviso:

€. 1.767.101,70 (euro unmilionesettecentosessantasettemilacentouno/70) per lavori, al netto del ribasso del 63,7030%;

€. 1.533.548,90 (euro unmilioneecinquecentotrentatremilacinquecento quarantotto/90) per costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 91.396,46 (euro novantunomilatrecentonovantasei/46) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la variazione della propria composizione societaria;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014, relative all'impresa S.I.C.I. s.r.l., richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.

159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con nota prot. d'ingresso n. 117923 del 29 giugno 2016;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 9400360, regolare certificato DURC, relativo all'Appaltatore, con scadenza 07 marzo 2018;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 e s.m.i.;
- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:


ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Dipartimento 2 - Settore 5 - Infrastrutture - Reti - Protezione Civile.

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, ad esso allegato, in formato digitale, sotto la lettera "C".

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale



Rappresentante e Amministratore Unico dell'impresa S.I.C.I. s.r.l., sig. Domenico Esposito, ha dichiarato, in data 23 gennaio 2018, che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti

dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia – III Lotto.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 3.392.047,06 (euro tremilioni trecentonovantaduemilaquarantasette/06), oltre IVA, così suddiviso:

€. 1.767.101,70 (euro unmilionesettecentosessantasettemilacentouno/70) per lavori, al netto del ribasso del 63,7030%;

€. 1.533.548,90 (euro unmilionequinquecentotrentatremilacinquecento quarantotto/90) per costo del personale non soggetto a ribasso;


€. 91.396,46 (euro novantunomilatrecentonovantasei/46) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte



SAC. srl
Ufficio Tecnico

dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43D15000510001 ed il codice CIG 6239369A2C assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Banca popolare di Novara – Agenzia di Napoli n. 4

IBAN: IT 40 F 05034 03403 000000000726

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Domenico Esposito, nato a Taranto il 13 marzo 1964 (codice fiscale: SPS DNC 64C13 L049D).

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 23 gennaio 2018.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 342 del 29 aprile 2015, composto dal Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera "C" e dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

EL ELABORATI

- 1) EL1 RELAZIONE GENERALE
- 2) EL2 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI
- 3) EL3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4) EL4 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- 5) EL5 STIMA DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO
- 6) EL6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
- 7) EL7 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 8) EL8 CRONOPROGRAMMA
- 9) EL9 PIANO DI MANUTENZIONE

A ARCHITETTONICO

Rapp.

- | | |
|---|-------|
| 10) A1 PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA | 1:200 |
| 11) A2 PIANTE PIANO SEMINTERRATO | 1:100 |
| 12) A4 PIANTE PIANO PRIMO | 1:100 |
| 13) A5 PIANTE PIANO SECONDO | 1:100 |
| 14) A6 PIANTE PIANO TERZO | 1:100 |
| 15) A7 PIANTE COPERTURA | 1:100 |
| 16) A8 SEZIONI | 1:100 |
| 17) A9 PROSPETTI NORD-OVEST E NORD-EST | 1:100 |
| 18) A10 PROSPETTI SUD-EST E SUD-OVEST | 1:100 |
| 19) A11 PARTICOLARI COSTRUTTIVI: Servizi igienici | 1:20 |
| 20) A12 ANALISI DEI PERCORSI | 1:250 |
| 21) A13 DISTRIBUZIONE PORTE | 1:250 |

I IMPIANTI

IE IMPIANTO ELETTRICO

- 22) IE1 RELAZIONE TECNICA

Handwritten signature and stamp of an architect or engineer, located on the right side of the page, overlapping the table rows.

23) IE2 CALCOLO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO

24) IE3 DIMENSIONAMENTO CAVI

25) IE5 PIANO PRIMO: Impianto elettrico 1:100

26) IE6 PIANO SECONDO: Impianto elettrico 1:100

27) IE7 PIANO TERZO: Impianto elettrico 1:100

28) IE8 SCHEMI UNIFILARI E QUADRI ELETTRICI

29) IE9 SCHEMA A BLOCCHI

30) IE10 PREDISPOSIZIONE CANALIZZAZIONI IMPIANTI SPECIALI

IC IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

31) IC1 RELAZIONE TECNICA

32) IC2 RELAZIONE LEGGE 10/91

33) IC3 RELAZIONE DI CALCOLO CARICHI ESTIVI ED INVERNALI

34) IC4 DISTRIBUZIONE IMPIANTO: TUBAZIONE PIANO PRIMO

35) IC5 DISTRIBUZIONE IMPIANTO: TUBAZIONE PIANO SECONDO

36) IC6 DISTRIBUZIONE IMPIANTO: TUBAZIONE PIANO TERZO

37) IC7 DISTRIBUZIONE IMPIANTO: CANALIZZAZIONE PIANO PRIMO

38) IC8 DISTRIBUZIONE IMPIANTO: CANALIZZAZIONE PIANO SECONDO

39) IC9 DISTRIBUZIONE IMPIANTO: CANALIZZAZIONE PIANO TERZO

40) IC10 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI

41) IC11 SPECIFICHE TECNICHE

42) IC12 SISTEMAZIONE MACCHINE PIANTA COPERTURA

43) IC13 RELAZIONE BASAMENTO E RUMOROSITA' MACCHINE

IA IMPIANTO ANTINCENDIO

44) IA1 RELAZIONE ANTINCENDIO

45) IA2 IMPIANTO ANTINCENDIO: Segnaletica e Vie di esodo

46) IA3 IMPIANTO ANTINCENDIO: Carico d'incendio

47) IA4 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

48) IA5 IMPIANTO ANTINCENDIO: Affollamento e Vie di deflusso

49) IA6 IMPIANTO RETE ANTINCENDIO

50) IA7 SCALA ANTINCENDIO: Elaborati grafici

51) IA8 SCALA ANTINCENDIO: Calcolo strutturale

52) IA9 SCALA ANTINCENDIO: Esecutivi

II IMPIANTO IDRICO

53) II1 IMPIANTO ADDUZIONE IDRICA E SCARICHI

54) II2 SCHEMA IDRICO




55) II3 IMPIANTO IDRICO: SCHEMATURE

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato



Stampa ufficiale con testo illeggibile e firma sopra.

con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto,. Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 540** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti normative. Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ARTICOLO 10: Anticipazione.

Il Comune corrisponderà all'Appaltatore, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con

decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.



ARTICOLO 11: Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, alla voce "Disciplina Economica". Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50 per cento e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono l'importo di €. 300.000,00 (euro trecentomila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 3 (tre) mesi dalla data della loro ultimazione ed è trasmesso al RUP entro lo stesso termine per i relativi adempimenti. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare. Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale



d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo



scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto, in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola



risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014. Giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 1.092.978,62 (euro unmilionenovanta duemilanovecentosettantotto/62), a mezzo polizza fidejussoria n. E20170200603040020, rilasciata in Milano (MI), in data 10 aprile 2017, dalla compagnia Elite Insurance Company Ltd., in corso di validità. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare la stessa, alla scadenza del 22 febbraio

2018; giusta comunicazione inviata all'Appaltatore, dall'Agenzia Italia Fideiussioni srl - dott.ssa Giulia Maffii, in data 24 novembre 2017, e pervenuta a questo Comune, in pari data, agli atti con prot. n. 52051 del 29 novembre 2017.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle attestazioni di qualificazione UNI-EN-ISO 9001:2008, UNI-EN-ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, tutte in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.


ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa C.A.R. n.1027412100, rilasciata in Paternò (CT), in data 15 marzo 2017 dalla compagnia HDI Assicurazioni S.p.A., per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.


ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa di legge applicabile.

ARTICOLO 18: Subappalto.



Srl. G. M. Srl
Il Direttore Tecnico



L'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di voler subappaltare nei modi e nei termini di legge, le seguenti lavorazioni riconducibili alla categoria OG1, OS30, OS28, OS3, OG11, nella misura del 30% (trenta per cento).

ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;




b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione



dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Napoli, Via Mario Gigante, n. 74/L, tel. 081.5935600 – pec: s.i.c.i.srl@legalmail.it -

ARTICOLO 22: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 23: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 24: Protocollo di legalità

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità stipulato, in data 8 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte e così da fare parte del presente contratto.

ARTICOLO 25: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto

sotto la lettera "C", ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 342 del 29 aprile 2015.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 27 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, ed ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Umberto Memoli, nella qualità di Procuratore**

Speciale della Società S.I.C.I. srl

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 22 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, allegato al presente atto in formato digitale, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto per accettazione, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia>. e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze

di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).



Clausola n. 4

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.



Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 8

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 9

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.




Clausola n. 10

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante, è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Umberto Memoli, nella qualità di Procuratore Speciale della Società S.I.C.I. srl**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**



S.I.C.I. srl
Ingegnere Tecnico